

NORME SULLA TRASPARENZA LEGISLATIVA  
E REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE DEGLI INTERESSI PARTICOLARI  
NELL'AMBITO DEI PROCESSI DECISIONALI DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

1. OGGETTO DELLA DISCIPLINA

1.1 La presente legge ha per oggetto la disciplina delle attività di rappresentanza istituzionale degli interessi particolari nell'ambito dei processi decisionali adottati dai pubblici decisori della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

1.2 Finalità della legge è il favorire una più ampia partecipazione sociale, civile, economica e culturale nei processi legislativi e deliberativi regionali attraverso l'individuazione di modalità e strumenti adatti e accessibili e sulla base dei principi di pubblicità e trasparenza.

2. DEFINIZIONI

2.1 In base ai fini della presente legge, l'espressione:

- "rappresentanza istituzionale degli interessi particolari" definisce l'insieme delle attività pubbliche e di natura lecita finalizzate ad influire sui processi decisionali, svolte da soggetti espressamente a questo incaricati da portatori di interesse particolare, legittimo e pubblico;
- "portatore di interessi particolari" definisce un soggetto pubblico o privato, titolare di interessi anche di natura non patrimoniale o economica, dei quali affida la valorizzazione o la tutela a un rappresentante secondo la modalità e nei limiti posti dalla presente legge.
- "rappresentante istituzionale degli interessi" definisce un soggetto che svolge quale attività professionale, anche non prevalente o esclusiva, la rappresentanza di interessi leciti aventi rilevanza non generale presso le istituzioni politiche regionali, al fine di favorire l'attivazione di processi decisionali pubblici o influire su quelli già in itinere;
- "decisori pubblici" si riferisce al Presidente della Regione, agli Assessori e ai Consiglieri regionali, nonché alle figure apicali dell'apparato dirigenziale regionale;
- "processo decisionale" definisce ogni atto di natura legislativa, regolamentare o normativa di competenza del Consiglio Regionale e della Giunta del Friuli Venezia Giulia, con l'eccezione degli atti di natura interna e ferme restando le vigenti norme in materia di iniziativa legislativa regionale.

3. PUBBLICO REGISTRO DEI PORTATORI DI INTERESSI PARTICOLARI

3.1 E' istituito presso la presidenza del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia il "Pubblico Registro dei portatori di interessi particolari".

3.2 Possono essere inseriti nel Pubblico Registro quali portatori di interessi particolari, enti pubblici e territoriali, imprese, società, associazioni o fondazioni che rivolgano formale richiesta al Presidente del Consiglio regionale, previa delibera dell'Ufficio di presidenza del Consiglio Regionale. Tali soggetti potranno patrocinare i propri interessi anche attraverso l'attività pubblica di una persona fisica allo scopo indicata e che abbia i requisiti soggettivi previsti dal successivo articolo 4.

#### 4. ISCRIZIONE NEL PUBBLICO REGISTRO

4.1 Ai fini dell'iscrizione nel Pubblico Registro dei portatori di interessi particolari il rappresentante istituzionale degli interessi la persona indicata dal portatore deve:

- Aver compiuto il venticinquesimo anno di età;
- Non aver riportato condanne passate in giudicato per reati contro la personalità dello Stato, la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, l'economia pubblica, il patrimonio, la pubblica fede e la persona e non essere mai stato interdetto, anche temporaneamente, dai pubblici uffici;
- Non essere dipendente pubblico del comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia;
- Aver sottoscritto il codice etico predisposto ed approvato dall'ufficio di presidenza del Consiglio Regionale.

4.2 All'atto dell'iscrizione nel Pubblico Registro, il portatore degli interessi deve comunicare e tenere aggiornati i seguenti dati:

- Dati anagrafici e domicilio professionale;
- Interessi particolari rappresentati durante la legislatura in corso e la legislatura precedente;
- Interessi particolari rappresentati presso altre istituzioni legislative nel corso dei 5 anni precedenti;

4.3 il Pubblico Registro – integrato anche dai dati dei portatori di interesse che hanno richiesto una rappresentanza istituzionale nel corso della legislatura in corso e della precedente – viene reso di libera consultazione attraverso la diffusione anche tramite l'utilizzo di modalità di comunicazione di tipo telematico a cura dell'Ufficio di presidenza del Consiglio Regionale.

#### 5. INTERVENTO NEL PROCESSO DECISIONALE

5.1 Il portatore di interessi particolari ha il diritto di accesso a tutti gli uffici e le strutture del Consiglio Regionale ad esclusione dell'aula e delle commissioni, salvo gli spazi dedicati al pubblico, oltre che nei casi previsti dal successivo comma 3.

5.2 Il portatore di interessi particolari ha il diritto di accesso agli atti e a tutti i documenti collegati con il singolo processo decisionale per il quale ha ricevuto mandato di rappresentanza in condizione di parità con gli altri portatori di interesse parimenti coinvolti e salvo diversa e motivata disposizione assunta dall'ufficio di presidenza della commissione consiliare competente.

5.3 Il portatore di interessi particolari, se lo richiede, ha diritto di essere sentito in audizioni convocate dalle commissioni consiliari competenti negli interessi oggetto di rappresentanza e tutela, nonché di deposito di memorie, studi o documenti, potendo chiedere che vengano allegati agli atti e posti a disposizione del Consiglio e pubblicati per via telematica.

5.4 Il portatore degli interessi particolari può altresì depositare proposte di emendamenti a un testo di legge o ad altro atto normativo o regolamentare all'esame della competente commissione consiliare. Il testo di tali emendamenti è allegato al testo in esame e può essere discusso dalla commissione competente qualora la presidenza lo giudichi ammissibile e venga fatto proprio da uno o più commissari.

5.5 Il portatore degli interessi può depositare una o più proposte di legge attinenti gli ambiti per i quali sia stata indicata l'esistenza di un interesse particolare presso l'ufficio legislativo del

Consiglio Regionale che entro 90 giorni dal deposito ne verifica l'ammissibilità e ne dispone la pubblicità anche con modalità telematica. Tale proposta di legge deve essere redatta in articoli e accompagnata da una relazione che ne illustri le motivazioni all'origine, le finalità, la strutturazione complessiva e il costo ipotizzato per la comunità regionale nonché l'indicazione dei fonti di finanziamento.

5.6 La proposta di legge depositata dal portatore di interessi particolari dovrà essere assegnata alla competente commissione consiliare ai fini dell'esame qualora richiesto da uno o più consiglieri regionali che la sottoscrivano.

5.7 Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce, con proprio regolamento, le forme e le modalità di esercizio dell'attività di rappresentanza degli interessi particolari relativamente agli atti di propria competenza, nel rispetto dei principi di imparzialità, di parità di trattamento e della trasparenza di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche e integrazioni.

## 6. OBBLIGHI DEL PORTATORE DI INTERESSI PARTICOLARI

6.1 L'attività del portatore di interessi particolari è positivo strumento di partecipazione e arricchimento del processo democratico a condizione che venga svolta nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza, correttezza istituzionale e rispetto per la natura pubblica dei provvedimenti oggetto del suo intervento.

6.2 Nel dettaglio, il portatore degli interessi particolari ha i seguenti obblighi a carattere generale:

- Sottoscrizione del codice etico di cui all'art. 4,1;
- Tempestiva risposta a richiesta di chiarimenti o informazioni provenienti dall'Ufficio di presidenza del Consiglio Regionale e sollecita comunicazione dei dati presenti nel Pubblico Registro;
- Riservatezza riguardo informazioni relative a persone o fatti di natura non pubblica e non pertinenti l'interesse rappresentato;
- Obbligo di comunicazione di qualsiasi dono, bene, prestazione di servizio o offerta in denaro di importo superiore a euro 500 (cinquecento) da lui erogato a soggetti istituzionali o pubblici funzionari, compresi anche quelli donati in circostanze di ordinaria socialità (celebrazioni, ricorrenze o simili).

## 7. SANZIONI

7.1 La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al precedente articolo è soggetta a sanzioni amministrative di carattere anche pecuniario in base alle modalità e ai limiti previsti nel codice etico adottato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio Regionale.

7.2 In caso di comportamento particolarmente grave o di inadempienze o violazioni continuate o reiterate la sanzione può giungere anche alla sospensione o – nei casi più gravi – alla revoca dell'iscrizione Pubblico Registro.